

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 148**

---

**Anno 44**

**1 luglio 2013**

**N. 177**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2013, N. 844

**Legge regionale 4/2013. Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2013, N. 844

**Legge regionale 4/2013. Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 "Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)";

Visti in particolare gli articoli 6 e 7 della suddetta L.R. 4/2013, che, modificando l'art. 6 e introducendo l'art. 7 bis nella L.R. 12/1999, rispettivamente contengono la definizione e la disciplina dei mercatini degli hobbisti;

Dato atto che:

- ai sensi del terzo comma dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999, "gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione";

- ai sensi del quarto comma dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999, "la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo";

- ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 7 bis della L.R. 12/1999, "i Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione";

- ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2013 "la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella Regione Emilia-Romagna;

b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;

c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.";

- ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/2013 "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche del suddetto tesserino identificativo, delle modalità per l'ottenimento del medesimo, nonché delle comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti:

a) l'elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione;

b) l'elenco dei mercatini degli hobbisti;

c) l'elenco dei tesserini rilasciati;

Vista l'istruttoria svolta dal Servizio Commercio, turismo e qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 04 agosto 2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare l'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, contenente il facsimile del tesserino identificativo che gli hobbisti devono esporre durante le manifestazioni a cui partecipano;

2) di approvare l'Allegato B), parte integrante della presente deliberazione, contenente la modulistica che gli hobbisti devono presentare ai Comuni competenti per il rilascio del tesserino, prevedendo che eventuali modifiche alla suddetta modulistica potranno essere approvate con determinazione del dirigente regionale competente;

3) di stabilire che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, comunicano alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio:

a) l'elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;

b) l'elenco dei mercatini degli hobbisti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell'area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;

c) l'elenco degli hobbisti a cui è stato rilasciato il tesserino, con l'indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;

Nell'anno 2013 è richiesta la comunicazione dei soli dati di cui alla precedente lettera b), da eseguirsi entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.

Nell'anno 2014 è richiesta la comunicazione dei dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) entro il 31 luglio con riferimento al 31 maggio dello stesso anno.

Le comunicazioni verranno trasmesse tramite posta elettronica, ovvero altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

La Regione potrà inoltre richiedere di integrare le informazioni sopra indicate con altre che si rendessero opportune ai fini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 4/2013, ovvero dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)



COMUNE DI \_\_\_\_\_

TESSERINO HOBBISTA ANNO \_\_\_\_\_  
 (legge regionale 12/1999, art. 7bis)

FOTO  
 TESSERA  
 (timbro a secco  
 del Comune)

COGNOME .....

NOME .....

LUOGO E DATA DI NASCITA .....

CODICE FISCALE .....

RESIDENZA (via, nr civico, Comune, Provincia).....

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Da vidimare ad  
 ogni  
 manifestazione  
 da parte del  
 Comune

Il tesserino non è cedibile o trasferibile, ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo (art. 7bis, comma, 5, della l.r. 12/1999). L'hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio dell'attività (art. 7bis, comma, 6, della l.r. 12/1999).

Data di rilascio \_\_\_\_\_  
 (Il presente tesserino ha validità di  
 un anno dalla data del suo rilascio)

Il Responsabile  
 (Timbro e firma)

Marca da bollo

Allegato B)

AL COMUNE DI \_\_\_\_\_

**Domanda per il rilascio del tesserino Hobbista**

(art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.)

Il/La sottoscritto/a Cognome (\*) \_\_\_\_\_ Nome (\*) \_\_\_\_\_

Codice fiscale (\*) \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: stato (\*) \_\_\_\_\_ Prov. (\*) ( ) \_\_\_\_\_ Comune (\*) \_\_\_\_\_

Data di nascita (\*) \_\_\_\_\_ Cittadinanza (\*) \_\_\_\_\_ sesso M [ ] F [ ] (\*)

Residenza: Prov. (\*) ( ) \_\_\_\_\_ Comune (\*) \_\_\_\_\_

Via, Piazza (\*) \_\_\_\_\_ n. (\*) \_\_\_\_\_ CAP (\*) \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare (\*) \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (email/PEC) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 ss.mm.

Pertanto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59 del 2010: (\*)  
non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione (art. 71, comma 1):
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (art 71, comma 3)

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71, comma 4)

- di partecipare ai mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c bis) della L.R n. 12 del 1999 e ss.mm.; (\*)
  - di essere a conoscenza che NON si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00 e di essere, inoltre, a conoscenza che il valore complessivo della merce non può essere superiore a euro 1.000,00; (\*)
  - di essere a conoscenza che il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; (\*)
  - di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato al Comune, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre; (\*)
  - di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;(\*)
  - di partecipare a massimo 10 manifestazioni nell'arco dell'anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;(\*)
  - di allegare alla presente domanda di autorizzazione(\*):
- n. 1 fototessera  
 n. 1 copia della ricevuta del versamento di euro 200,00 per diritti di istruttoria  
 n. 1 copia del documento di validità in corso di validità

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

(\*) Le parti contrassegnate dall'asterisco sono da compilare OBBLIGATORIAMENTE

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.